

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N. 80213470588)

CIG BAE484B93F

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM), con Sede in ROMA (RM) via di Centocelle n. 301, C.A.P. 00175 (C.F. n. 80213470588) e la Società XXXXXXXXXXXX con Sede Legale in XXXXXXXX (XX) via XXXXXXXXXXXX n. XX, C.A.P. XXXXXX (C.F. n. XXXXXXXXXXXX) per la fornitura, alla Marina Militare Italiana (di seguito denominata "M.M.I."), di quanto previsto dalla **G.401.UE - Lotto 2**; nello specifico:

- la fornitura della progettazione della Bettolina per il trasporto del Combustibile navale (NATO F-44) (kerosene) da 300,00 MC;
- la fornitura di n. 3 Bettoline per il trasporto del Combustibile avio (NATO F-44) da 300,00 MC e del relativo supporto logistico iniziale;
- l'assicurazione di "servizi e forniture" a supporto del **Lotto 2**.

L'importo complessivo del presente Contratto è di
XX.XXX.XXX,XX € (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX Euro) (IVA non
imponibile).

L'anno duemilaventisei, il giorno XX del mese di
XXXXXXX in ROMA (RM), in una sala del Ministero della
Difesa - (NAVARM), innanzi a me, Dott.ssa XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX Ufficiale Rogante del Ministero della
Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di
interesse dell'Amministrazione Difesa (di seguito
denominata "A.D."), non assistito da testimoni secondo
quanto disposto dall'art. 47 della Legge 16/02/1913,
n. 89, come modificato dalla Legge del 28/11/2005, n.
246.

SONO COMPARI

Il Dott. XXXXXXX XXXXXXX, della Direzione degli
Armamenti Navali (NAVARM) in rappresentanza dell'A.D.,
giusta quanto risulta dal Decreto della Direzione degli
Armamenti Navali n. xx in data XX/XX/XXXX, Registrato
alla Corte dei Conti in data XX/XX/XXXX, e per l'altra
parte, di seguito denominata "Società", il Sig. XXXXXXX
XXXXXXXX, nato a XXXXXXX (XX) il XX/XX/XXXX in
qualità di Legale Rappresentante della Società
XXXXXXXX, con Sede Legale in XXXXXXX (XX), via XXXXX
XXXXXXXX n. XX, C.A.P. XXXXX (C.F. n. XXXXXXXXXXXX)
come risulta dalla visura camerale in data XX/XX/XXXX

o dalla procura con numero di repertorio n. **XXXX**
rilasciata in data **XX/XX/XXXX** da **XXXXXXXXXXXXXX**.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente Contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- lo Stato Maggiore della Marina Militare Italiana (di seguito "MARISTAT" e/o "SMM"), con il foglio prot. M_D MSTAT RG26 0006911 del 27/01/2026 ha conferito mandato alla Direzione degli Armamenti Navali (di seguito "NAVARM" e/o "Stazione Appaltante") per la fornitura di cui alla **G.401.UE**

- Lotto 2;

- l'attività in oggetto trova copertura nell'ambito dei volumi complessivamente autorizzati dalla Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2026;
- a seguito della Relazione Preliminare e Determinazione a Contrarre n. 16 del 23/02/2026 del Sig. Direttore di NAVARM, è stata esperita Procedura Ristretta ai sensi dell'art. 72 del

D.lgs. del 31/03/2023, n. 36, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, mediante presentazione di offerte segrete, con prezzo posto a base di Gara (**G.401.UE - Lotto 2**), pari a 5.917.000,00 € (cinquemilioni-novecentodiciassettemila/00 Euro) (IVA non imponibile);

- tale pubblica competizione è stata gestita dal Ministero della Difesa (NAVARM) ai sensi degli articoli 17, 19, 22 e 25 del D.lgs. 15/11/2011, n. 208 mediante la Piattaforma della CONSIP-MEF ([https : // www. acquistinretepa . it](https://www.acquistinretepa.it)) in modalità ASP - **G.401.UE - Lotto 2**;
- in base alle risultanze della valutazione tecnico-economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della Società **XXXXXXXXXX** con Sede Legale in **XXXXXX (XX)**, via **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** n. **XX**, C.A.P. **XXXXXX** (C.F. n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) per l'importo complessivo di **XX.XXX.XXX,XX** € (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX** Euro) (IVA non imponibile);
- la Società ha presentato unitamente all'offerta il "Patto di Integrità" sottoscritto in data **XX/XX/XXXX**, e allegato al presente Contratto;
- in data **XX/XX/XXXX** è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della **G.401.UE - Lotto**

- 2, nei confronti della Società di cui al precedente punto per l'importo ivi descritto;
- gli Annessi di seguito elencati, acclusi al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante:
- **Annesso n. 01 - Lotto 2 - "Specifica Tecnica";**
 - **Annesso n. 02 - Lotto 2 - "Annesso Tecnico";**
 - **Annesso n. 03 - Lotto 2 - "Riduzione di Prezzo/Rifiuto della Fornitura-Prestazione";**
 - **Annesso n. 04 - Lotto 2 - "Piano Temporale di Consegna e dei Pagamenti" e **Appendice I** - "Cronoprogramma delle Prestazioni/Pagamenti";**
 - **Annesso n. 05 - Lotto 2 - "Servizi e Forniture" a supporto del Lotto 2";**
 - **Annesso n. 06 - Lotto 2 - "Revisione di Prezzo".**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

1.1 Tenuto conto che la natura dell'appalto è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare, per l'esecuzione del presente Contratto valgono le condizioni fissate dal D.lgs. 15/11/2011, n. 208 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della Difesa e

Sicurezza", dal Regolamento applicativo D.P.R. 13/03/2013, n. 49 "Regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari" e, per quanto in esso non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15/11/2012, n. 236 "Regolamento per gli appalti della Difesa", del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21/06/2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", del R.D. 18/11/1923, n. 2440 "Nuove disposizioni del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e del R.D. 23/05/1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" (di seguito denominato "R.C.G.S.") che, benché non allegati al presente Contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.D. 827/1924, ne costituiscono parte integrante.

1.2 In caso di contrasto fra quanto indicato nel presente Contratto e negli Annessi prevarrà quanto indicato nel Contratto.

1.3 Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che le obbligazioni nascenti dal presente atto restano in vigore fino all'intera durata del presente Contratto.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE

DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

2.1 Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito denominato "R.U.P.") è il Direttore *pro-tempore* della 2^a Divisione/1° Reparto di NAVARM.

2.2 La comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale e il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito denominato "D.E.C.") avverranno successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente Contratto nei modi di Legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente Contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 la Società si impegna a fornire quanto di seguito indicato:

- fornitura della progettazione della Bettolina per il trasporto del Combustibile avio (NATO F-44) da 300,00 MC;
- fornitura di n. 3 Bettoline per il trasporto del Combustibile avio (NATO F-44) da 300,00 MC e del relativo supporto logistico iniziale;
- assicurazione di "Servizi e Forniture" a supporto

del **Lotto 2**.

L'intera fornitura dovrà corrispondere a quanto prescritto dalla seguente documentazione:

- **Annesso n. 01 - Lotto 2** - "Specifica Tecnica";
- **Annesso n. 02 - Lotto 2** - "Annesso Tecnico";
- **Annesso n. 03 - Lotto 2** - "Riduzione di Prezzo/Rifiuto della Fornitura-Prestazione";
- **Annesso n. 04 - Lotto 2** - "Piano Temporale di Consegna e dei Pagamenti" e **Appendice I** - "Cronoprogramma delle Prestazioni/Pagamenti";
- **Annesso n. 05 - Lotto 2** - "Servizi e Forniture" a supporto del **Lotto 2**";
- **Annesso n. 06 - Lotto 2** - "Revisione di Prezzo".

Le prestazioni del **Lotto 2** sono organizzate in Sub-lotti come di seguito descritto:

- **Sub-lotto 2.1** - Fornitura della progettazione della Bettolina per il trasporto del Combustibile avio (NATO F-44) da 300,00 MC;
- **Sub-lotto 2.2** - Fornitura di n. 1 Bettolina per il trasporto del Combustibile avio (NATO F-44) da 300,00 MC e del relativo supporto logistico iniziale;
- **Sub-lotto 2.3** - Fornitura di n. 1 Bettolina per il trasporto del Combustibile avio (NATO F-44) da 300,00 MC e del relativo supporto logistico iniziale;

- **Sub-lotto 2.4** - Fornitura di n. 1 Bettolina per il trasporto del Combustibile avio (NATO F-44) da 300,00 MC e del relativo supporto logistico iniziale;
- **Sub-lotto 2.5** - "Servizi e Forniture" a supporto del **Lotto 2**;

4.2 In relazione all'oggetto di fornitura, valutata l'assenza di oneri per la sicurezza da interferenze, e la conseguente assenza dei costi connessi, le parti ritengono di non dover procedere all'elaborazione del D.U.V.R.I..

4.3 È fatto obbligo alla Società di redigere un D.U.V.R.I., da sottoporre per la preventiva accettazione all'A.D., in tutti i casi in cui il personale dell'A.D. stesso designato alla sorveglianza e gestione del Contratto, debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti/cantieri della Società stessa. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26, comma 3-*bis*, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In ogni caso la Società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno

forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri cantieri/stabilimenti.

4.4 Ciascuna Bettolina (di seguito denominata anche "Mezzo" e/o "Galleggiante") dovrà essere fornita di tutta la documentazione prevista dall'**Annesso n. 01 - Lotto 2.**

Le versioni del Regolamento di Classifica/Notazioni /Regolamenti/Convenzioni/Norme/Norme Militari/disposizioni legislative nazionali ed europee/omologazioni da utilizzare saranno quelle in vigore alla data di stipula del presente Contratto.

4.5 Per ciascuna Bettolina la fornitura, con i relativi oneri a carico della Società, dovrà comprendere:

- lo sviluppo e la progettazione del Mezzo, l'accantonamento di tutti i materiali/componenti /consumabili occorrenti, la costruzione dello scafo, della sovrastruttura e delle dotazioni /allestimenti completi in ogni loro parte, nonché tutto quanto che, seppur non espressamente indicato, risulti necessario per la buona riuscita dell'impresa, senza che per questi la Società possa nulla a pretendere;
- l'installazione a bordo delle dotazioni, componenti, apparati e impianti di eventuale for-

nitura dell'A.D.;

- la presentazione alla "Verifica di Conformità" corredata dei relativi certificati di origine, collaudo e di conformità alle normative specificate redatti da professionisti iscritti agli ordini professionali per le specifiche competenze;
- la somministrazione, dalle attività di progettazione e costruzione, sino alla consegna dei Mezzi all'A.D. presso le Basi/Porti di destinazione in Italia, di tutte le attività gestionali di Cantiere, quali la fornitura del personale occorrente per le attività di progettazione/costruzione, per la guardiana, per l'assicurazione dei servizi antincendio, di sicurezza e di pulizia, per l'effettuazione di tutte le prove contrattualmente previste, per l'esecuzione dei viaggi di trasferimento dei Mezzi realizzati presso le Basi/Porti di destinazione (che saranno successivamente indicati dall'A.D.), la fornitura di tutti i materiali consumabili di qualsiasi natura (carbolubrificanti, acqua, additivi, pitture, solventi, ecc.), nonché la fornitura di energia elettrica, ventilazione, condizionamento, aria compressa, l'assicurazione a piena norma di legge dello smaltimento dei rifiuti

solidi/sfridi di lavorazione/liquidi di ogni genere provenienti da tutte le attività, ecc.;

- la messa a disposizione di banchine di ormeggio, la possibilità di effettuazione di alaggio, vari, verifiche in carena ed allineamenti, prima e dopo le prove contrattuali con l'eventuale immissione in bacino secondo necessità;
- l'assicurazione della sorveglianza prevista dagli Enti di Classifica riconosciuti IACS e l'assicurazione del loro intervento, durante le prove/verifiche/collaudi contrattualmente previsti e dei corrispettivi oneri associati;
- l'assicurazione di tutte le spese di classificazione richieste dall'Ente/dagli Enti di Classifica riconosciuto/i IACS;
- l'assicurazione delle misurazioni previste dagli Enti di Classifica riconosciuti IACS e l'assicurazione del loro intervento, durante le prove/verifiche/collaudi contrattualmente previsti e richiesti e dei corrispettivi oneri associati;
- l'assistenza per l'installazione della strumentazione ed apparecchi di misura speciali, di fornitura dell'A.D., per l'esecuzione delle prove/verifiche/collaudi;
- l'assicurazione di tutte le autorizzazioni necessarie e di tutte le eventuali spese per tasse,

- registrazioni ecc., in accordo alle norme amministrative vigenti per assicurare l'esecuzione di tutte le attività di progettazione/costruzione;
- l'assicurazione di tutte le autorizzazioni necessarie e di tutte le eventuali spese per tasse, registrazioni ecc., in accordo alle norme amministrative vigenti per assicurare l'esecuzione di tutte le prove/verifiche/collaudi contrattualmente previsti;
 - l'assicurazione di tutte le autorizzazioni necessarie e di tutte le eventuali spese per tasse, registrazioni, ecc., in accordo alle norme amministrative vigenti per assicurare la navigazione di trasferimento/trasporto dei Mezzi fino alle Basi/Porti di destinazione in Italia;
 - tutti gli oneri economici occorrenti per l'effettuazione di tutte le attività coperte da garanzia e correlate alla somministrazione di servizi e forniture richieste a fronte del **Lotto 2** con l'attivazione del Sub-lotto 2.5;
 - la fornitura della Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi (R.T.V.R.) così come previsto dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modificazioni/integrazioni;
 - la fornitura di tutti i modelli *software* CAD 2D e 3D, utilizzati nel corso della progettazione delle

Bettoline, necessari all'A.D. per analizzare e definire *in house* in modo compiuto la configurazione "Galleggiante";

- l'erogazione di n. 1 corso di indottrinamento /formazione, in lingua italiana, a favore del personale tecnico (fino a n. 5 persone) incentrato sulla manutenzione e sulla gestione degli impianti/sistemazioni di bordo e la fornitura di n. 1 programma informatico del medesimo corso per il personale tecnico avvicendato;
- la fornitura di materiali, consistenti la l^dotazione di PP.dd.RR. e S.T.T.E. consigliati, dei sistemi/apparati di bordo, con orizzonte logistico di n. 2 anni;
- l'assicurazione di tutto quanto indicato e specificato in **Annesso n. 01 - Lotto 2** e **Annesso n. 02 - Lotto 2** del presente Contratto.

ARTICOLO 5 (PREZZI)

L'importo complessivo del presente Contratto è di **X.XXX.XXX,XX € (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX Euro)** (IVA non imponibile), di cui **XX.XXX,XX € (XXXXXXXXXX/XX Euro)** per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società, così suddiviso:

per il Sub-lotto 2.1 - L'importo complessivo è pari ad **X.XXX.XXX,XX € (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX Euro)** (IVA non imponibile);

- **per il Sub-lotto 2.2** - L'importo complessivo è pari ad **X.XXX.XXX,XX € (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX Euro)** (IVA non imponibile);
- **per il Sub-lotto 2.3** - L'importo complessivo è pari ad **X.XXX.XXX,XX € (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX Euro)** (IVA non imponibile);
- **per il Sub-lotto 2.4** - L'importo complessivo è pari ad **X.XXX.XXX,XX € (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX Euro)** (IVA non imponibile);
- **per il Sub-lotto 2.5** - L'importo complessivo è pari ad **X.XXX.XXX,XX € (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX Euro)** (IVA non imponibile).

ARTICOLO 6 (DEPOSITI CAUZIONALI E COPERTURE ASSICURATIVE)

6.1 A garanzia delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del presente Contratto, come specificato dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023, la Società ha presentato, nelle modalità stabilite dall'art. 106 del D.lgs. 36/2023, la **cauzione/polizza fidejussoria n. XXXXXXXXXXXX** in data **XX/XX/XXXX** di **XXX.XXX,XX € (XXXXXXXXXXXXXXXX/XX Euro)**, rilasciata dalla **Società/Istituto Bancario XXXXXXXXXXXX** con Sede in **XXXXXXXXXXXX (XX)**, C.A.P. **XXXXX**, via **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** n. **XX**, pari:

- a **XXX.XXX,XX € (XXXXXXXXXXXX/XX Euro)**, e al **XX%** (**XXXXXXXXXX** per cento) dell'importo contrattuale

del **Lotto 2** poiché la Società è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 (Categoria EA/IAF 20) in corso di validità, come previsto dall'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 e di una certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001 (Categoria EA/IAF 20) in corso di validità.

Tale **cauzione/fidejussione** avrà validità decorrente dall'avvio dell'esecuzione contrattuale fino all'adempimento degli obblighi contrattuali connessi con la consegna/accettazione dei **Sub-lotti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5**, comprensiva dei periodi di garanzia di ciascuna Bettolina.

6.2 La predetta **cauzione/fideiussione** sarà progressivamente svincolata nelle modalità previste di cui all'art. 117, comma 8, del D.lgs. 36/2023.

6.3 In relazione alla tipologia del presente Contratto, ove si prevedono pagamenti a "stati di avanzamento" (Rate/*milestone* e Ordinativi) è prevista, ai sensi dell'art. 541 del D.lgs. 15/03/2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare", la costituzione di una idonea garanzia (**cauzione o polizza fidejussoria**) sulla base della progressione dell'esecuzione delle prestazioni.

6.4 Il valore della garanzia dovrà essere pari al valore della Rata/*milestone*, Ordinativo o dell'anticipazione a cui si riferisce.

6.5 La garanzia dovrà essere costituita e presentata per il valore di ciascuna Rata/*milestone* e Ordinativo non autoconsistente al momento di maturazione del credito da parte della Società. Tali ulteriori cauzioni/fidejussioni, da produrre ai sensi della norma citata, dovranno essere emesse considerando gli svincoli effettuati sulla garanzia definitiva e sull'eventuale garanzia per l'anticipazione contrattuale al fine che lo stesso rischio non sia oggetto di doppia tutela.

6.6 Al fine di garantire la necessaria copertura assicurativa per ogni tipologia di rischio connesso alle varie fasi della fornitura dei Mezzi, di cui ai soli **Sub-lotti 2.2, 2.3 e 2.4**, la Società ha presentato la polizza di copertura assicurativa di tipo *builder's risk insurance* n. **XXXXXXXXXXXX** del **XX/XX/XXXX**, di importo crescente in funzione degli stati di avanzamento (chiavi di pagamento), sino a coprire il valore complessivo di ciascuna Bettolina, che si impegna a mantenere attiva sino all'accettazione e consegna di ciascun Mezzo presso la rispettiva Base/Porto M.M.I. di destinazione (indicato dall'A.D.

nella comunicazione di cui all'art. 7.17 del Contratto).

6.7 Tutte le comunicazioni relative agli svincoli delle cauzioni suddette saranno inviate da NAVARM esclusivamente all'indirizzo PEC dell'Istituto garante e della Società.

ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ)

7.1 La durata contrattuale complessiva del presente Contratto sarà di n. 750 gg.ss. (settecentocinquanta giorni solari) decorrenti dal giorno successivo della data di comunicazione da parte del D.E.C. alla Società, e per conoscenza a NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.), di "Avvio dell'Esecuzione Contrattuale del **Lotto 2**".

8.2 Il termine di adempimento e la relativa decorrenza:

- del **Sub-lotto 2.1**, sarà fino a un massimo di n. 60 gg.ss. (sessanta giorni solari) dall'avvio dell'esecuzione contrattuale del Sub-lotto, che verrà disposto dal D.E.C. mediante apposita comunicazione di "Avvio dell'Esecuzione Contrattuale del **Sub-lotto 2.1**" alla Società e, per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.);

- dei **Sub-lotti dal 2.2 al 2.4** sarà fino a un massimo di n. 300 gg.ss. (trecento giorni solari) dall'avvio dell'esecuzione contrattuale di ciascun Sub-lotto di riferimento, che verrà disposto dal D.E.C. mediante apposita comunicazione di "Avvio dell'Esecuzione Contrattuale del Sub-lotto X.X" alla Società e, per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.);
- del **Sub-lotto 2.5** sarà attivo per tutta la durata del Contratto e ogni attività/intervento verrà attivata "a richiesta" e/o "a tetto di *budget*". Il D.E.C., ricevuta l'esigenza, provvederà a redigere apposita "Richiesta di Esecuzione Attività" e/o "Richiesta di Esecuzione Intervento Tecnico" nelle modalità previste dall'**Annesso n. 05 - Lotto 2** del presente Contratto.

7.3 L'esecuzione dell'impresa e la procedura di accettazione da parte dell'A.D. delle varie prestazioni/servizi/forniture è regolata dal D.P.R. 236/2012 secondo le procedure di dettaglio indicate nel presente Contratto e degli associati Annessi.

Il controllo delle attività sarà eseguito dal personale dell'A.D..

7.4 Le attività relative all'esecuzione:

7.4.1 del **Sub-lotto 2.1** saranno sottoposte a "Verbale di Avanzamento" da parte del D.E.C., e successiva

approvazione da parte del R.U.P..

7.4.2 dei **Sub-lotti 2.2, 2.3, 2.4** saranno sottoposte a "Verifica di Conformità". Ciascuna "Verifica di Conformità" sarà effettuata a cura di un apposito organo di verifica denominata "Commissione di Verifica di Conformità" appositamente nominata dall'A.D. (di seguito denominata "Commissione" e/o "C.V.C."), mediante l'esecuzione di:

- Prove in Porto (*Harbour Acceptance Test* - "HAT");
- Prove in Mare (*Sea Acceptance Trials* - "SAT");

7.4.3 del **Sub-lotto 2.5** saranno condotte in conformità a quanto indicato nell'**Annesso n. 04 - Lotto 2** (art. 2.6) del presente Contratto e in conformità a quanto indicato nell'**Annesso n. 05 - Lotto 2** del presente Contratto.

7.5 La data di approntamento delle attività di cui al **Sub-lotto 2.1** sarà comunicata nei termini di adempimento di cui all'art. 7.2 e comunque coerentemente con quanto previsto dall'**Annesso n. 04 - Lotto 2** del presente Contratto, mediante "Comunicazione di Approntamento alle Verifiche di cui al Sub-lotto 2.1" da parte della Società, da inoltrare al D.E.C. e, per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.).

7.6 Ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 236/2012, le prestazioni e le forniture di cui ai **Sub-lotti 2.2,**

2.3 e **2.4** saranno approntate per la "Verifica di Conformità" nei tempi e con le modalità indicate nel presente Contratto. La data di approntamento delle attività e forniture sarà comunicata nei termini di adempimento di cui all'art. 7.2, comunque coerentemente con quanto previsto dall'**Annesso n. 04 - Lotto 2** del presente Contratto, e mediante "Comunicazione di Approntamento alla Verifica di Conformità del Sub-lotto X.X" da parte della Società, da inoltrare al D.E.C. e, per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.).

7.7 La "Verifica di Conformità" dei **Sub-lotti 2.2, 2.3** e **2.4**, dovrà:

- svolgersi secondo le modalità indicate nei "Test Memoranda";
- essere preceduta dalla "Comunicazione di Approntamento alla Verifica di Conformità del Sub-lotto X.X", che dovrà essere inviata nelle condizioni stabilite dal successivo art. 7.10;
- essere avviata entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dall'emissione del "Certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni/forniture del Sub-lotto X.X" (C.U.P.) del D.E.C.;
- concludersi entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dal suo inizio.

7.8 Le attività relative alla "Verifica di

Conformità" sono interamente svolte a cura e spese della Società secondo quanto indicato nell'**Annesso n. 01 - Lotto 2**, nell'**Annesso n. 02 - Lotto 2** e nell'art. 4 del presente Contratto. Nel caso in cui la Società non ottemperi ai siffatti obblighi, il D.E.C./R.U.P. dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispondente dovuto alla Società stessa.

Le eventuali spese di missione per il personale dell'A.D. incaricato delle "Verifiche di Conformità" sono a carico dell'A.D..

7.9 La Società, almeno n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) prima della "Comunicazione di Approntamento alla Verifica di Conformità del Sub-lotto X.X", per ciascun Sub-lotto, dovrà:

- comunicare al D.E.C., e per conoscenza a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), la disponibilità di tutti i NSN/NUC previsti nella fornitura in oggetto (con riferimento all'**Annesso n. 02 - Lotto 2** del presente Contratto). Il D.E.C. eseguirà gli accertamenti relativi all'identificazione dei materiali, laddove previsti, mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la disponibilità di tutti i NSN/NUC nella scadenza sopra indicata. Nel caso di indisponibilità del NSN/NUC:

- per cause imputabili alla Società, i materiali

saranno considerati non rispondenti al requisito contrattuale e, qualora superati i termini per la "Comunicazione di Approntamento alla Verifica di Conformità del Sub-lotto X.X", si provvederà all'applicazione della penalità riferita all'intero importo del Sub-lotto di riferimento;

- per cause non imputabili alla Società, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la "Comunicazione di Approntamento alla Verifica di Conformità del Sub-lotto X.X" si intenderanno rispettati.
- redigere i "Test Memoranda" che dovrà inviare, per la successiva approvazione, al D.E.C.. In caso di rifiuto all'approvazione dei "Test Memoranda", la Società dovrà ripresentarli entro n. 10 gg.ss. (dieci giorni solari) dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto del D.E.C.. In caso di rappresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata. Qualora la C.V.C. ritenga, durante il corso dell'esecuzione della "Verifica di Conformità", di dovere effettuare ulteriori Prove o verifiche oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le Prove aggiuntive o verifiche stesse dovranno essere formalizzate mediante l'emissione

di ulteriori "Test Memoranda".

In ogni caso, i "Test Memoranda" definitivi dovranno essere consegnati al D.E.C. entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) prima della "Comunicazione di Approntamento alla Verifica di Conformità del Sub-lotto X.X".

7.10 La Società dovrà inviare apposita "Comunicazione di Approntamento alla Verifica di Conformità del Sub-lotto X.X", ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 236/2012, almeno n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) prima dell'inizio delle "Verifica di Conformità"; tale comunicazione dovrà essere inviata al D.E.C., e per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.). La Comunicazione dovrà esplicitare che:

- la fornitura, oggetto del Sub-lotto di riferimento risponde alle condizioni tecniche contrattuali ed ha superato il collaudo interno;
- la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della C.V.C..

La "Comunicazione di Approntamento alla Verifica di Conformità del Sub-lotto X.X." dovrà essere corredata, per tutti i materiali/componenti facenti parte della fornitura, della sottoindicata documentazione:

- Certificati di Conformità (C.d.C.) e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'**Annesso n. 02 - Lotto 2**, art. 2, del

presente Contratto;

- Dichiarazioni relative all'applicazione del Regolamento (CE) 1907 del 18/12/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio - "Regolamento REACH" e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dall'**Annesso n. 02 Lotto 2**, art. 3, del presente Contratto;
- Dichiarazioni rilasciate ai sensi della Legge 27/03/1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dall'**Annesso n. 02 - Lotto 2**, art. 4, del presente Contratto;
- Dichiarazioni relative all'applicazione del Regolamento (CE) 1272 del 16/12/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dall'**Annesso n. 02 Lotto 2**, art. 5, del presente Contratto.

Il D.E.C. verifica la completezza di tutta la documentazione prevista, eseguendo i previsti accertamenti, e redige il "Certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni/forniture del Sub-lotto X.X" (C.U.P.) dandone conoscenza al R.U.P..

7.11 Qualora, per motivi dovuti a cause di "forza maggiore" di cui all'art. 29 del presente Contratto,

la Società non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

7.12 Qualora, per fatto dell'A.D., la Società non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 111 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

7.13 Ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 236/2012 sarà data comunicazione alla Società del luogo e del giorno in cui verrà effettuata la "Verifica di Conformità".

7.14 La C.V.C., ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 236/2012, potrà avvalersi, dei risultati e delle Prove eseguite durante i controlli dell'andamento delle prestazioni, purché certificate dell'Ente di Classifica riconosciuto IACS senza ripetere, in tal caso, le Prove già documentate.

7.15 Ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 236/2012, l'esito della "Verifica di Conformità" viene formalizzato con la redazione, da parte della C.V.C., del "Verbale di Verifica di Conformità", che sarà sottoscritto per accettazione dalla Società, ovvero ad essa trasmesso nell'ipotesi di cui all'art. 115 del D.P.R. 236/2012.

Detto documento dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- gli estremi del Contratto e degli eventuali Atti Aggiuntivi;

- gli estremi della Società;
- gli estremi della fornitura;
- il nominativo del D.E.C.;
- il nominativo del R.U.P.;
- la tipologia e gli estremi del provvedimento di nomina dell'Organo di Verifica;
- la data di avvio dell'esecuzione del Contratto e/o Atto Aggiuntivo, Lotto e Sub-lotto;
- eventuali atti di autorizzazione al Subappalto;
- il tempo prescritto per l'esecuzione del Sub-lotto;
- la scadenza dei termini contrattuali per l'approntamento alle prove di "Verifica di Conformità";
- la data di presentazione alle prove di "Verifica di Conformità";
- la data di avvio delle prove di "Verifica di Conformità";
- gli estremi del "Certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni/forniture del Sub-lotto X.X" (C.U.P.) del D.E.C.;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
- una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni e forniture contrattuali e dei

principali estremi dell'appalto.

Nel "Verbale di Verifica di Conformità" sono, inoltre, descritti i rilievi fatti dalla C.V.C., le singole operazioni e le verifiche compiute il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti.

7.15.1 Sulla base di quanto rilevato, la C.V.C. indica se le prestazioni e forniture siano o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, se siano collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite alla Società. A tale fine, la C.V.C. assegna un termine per adempiere le prescrizioni impartite, non superiore alla metà del tempo originariamente previsto per l'esecuzione della prestazione ovvero fornitura dei materiali.

7.15.2 Ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 236/2012, qualora la Società non concordi con l'esito delle "Verifiche di Conformità", entro n. 20 gg.ss. (venti giorni solari) da quelli in cui ha firmato il relativo "Verbale di Verifica di Conformità" o dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 115 del D.P.R. 236/2012 (Mancato intervento alle Prove di "Verifica di Conformità"), può inviare alla C.V.C. controdeduzioni e documentazioni.

Sulla base di quanto prodotto dalla Società, la C.V.C., entro n. 10 gg.ss. (dieci giorni solari) dalla

ricezione, può confermare la proposta già formulata o modificarla esponendo le sue ragioni.

La C.V.C. assume la determinazione con atto formale da comunicare alla Società. Tale atto può essere impugnato, presso gli Organi competenti, entro il termine e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità dei beni/lavori/servizi e/o l'estetica del Mezzo, la C.V.C. ha facoltà di concedere un termine, non superiore a n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari), entro il quale la Società deve provvedere all'eliminazione del difetto. Qualora, gli stessi, risultino ineliminabili, la C.V.C. determina nel Verbale la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito della Società.

7.15.3 La C.V.C., ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 236/2012, sulla base delle Prove, delle verifiche e degli accertamenti effettuati, tenuto conto delle osservazioni della Società, propone alla Stazione Appaltante, con apposito Certificato, l'accettazione delle prestazioni/forniture, ovvero la proposta di rifiuto qualora risulti non rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali.

7.15.4 Per il rifiuto si applica quanto previsto

dall'art. 117 del D.P.R. 236/2012.

7.16 Il "Certificato di Verifica di Conformità" può essere rilasciato quando la Società abbia completamente e regolarmente eseguito le relative prestazioni contrattuali.

Detto documento dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- gli estremi del Contratto e degli eventuali Atti Aggiuntivi;
- gli estremi della Società;
- gli estremi della fornitura;
- il nominativo del D.E.C.;
- il nominativo del R.U.P.;
- la tipologia e gli estremi del provvedimento di nomina dell'Organo di Verifica;
- la data di avvio dell'esecuzione del Contratto e/o Atto Aggiuntivo, Lotto e Sub-lotto;
- il tempo prescritto per l'esecuzione del Sub-lotto;
- la scadenza dei termini contrattuali per l'approntamento alle prove di "Verifica di Conformità";
- la data di presentazione alle prove di "Verifica di Conformità";
- la data di avvio alle prove di "Verifica di Conformità";

- gli eventuali giorni solari di ritardo;
- l'importo totale ovvero, se differente, l'importo a saldo da corrispondere alla Società;
- il richiamo agli eventuali Verbali;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
- una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni e forniture contrattuali e dei principali estremi dell'appalto.

Il "Certificato di Verifica di Conformità", dovrà inoltre dare evidenza delle eventuali penalità e riduzioni di prezzo da comminare in applicazione all'art. 18 e all'art. 19 del presente Contratto.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 236/2012, il "Certificato di Verifica di Conformità" viene trasmesso dal D.E.C. alla Società, che si impegna a sottoscriverlo nel termine di n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari) dal ricevimento dello stesso.

7.16.1 Qualora la Società, non concordi con le determinazioni della Commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 116 del D.P.R. 236/2012, cui si rimanda.

7.17 All'atto dell'accettazione di ciascuna Bettolina, ovvero in caso di rifiuto, l'A.D. provvederà a inviare

alla Società apposita comunicazione.

7.17.1 L'Ente/Comando destinatario della Bettolina dovrà inviare tempestivamente al D.E.C. e, per conoscenza a NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.) tutta la documentazione inerente la "Dichiarazione di Presa a Carico del Sub-lotto X.X" e delle relative dotazioni del supporto logistico iniziale.

7.17.2 Il D.E.C., alla ricezione della documentazione di cui al precedente punto, provvederà ad inviare tempestivamente a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.) un dossier completo costituito dal "Certificato di Verifica di Conformità" comprensivo dei Verbali di consegna, documenti di assunzione in carico di inventario e/o accettazione del Mezzo e qualunque altro documento relativo all'esecuzione contrattuale ritenuto rilevante ai fini della liquidazione del credito.

7.17.3 In caso di superamento, con buon esito, della "Verifica di Conformità", la consegna di ciascuna Bettolina dovrà avvenire, ai sensi dall'art. 118 del D.P.R. 236/2012, entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dall'avvenuto rilascio del "Certificato di Verifica di Conformità".

Ciascun Mezzo dovrà essere consegnato presso la Base/Porto della M.M.I. specificatamente indicato dall'A.D. nella comunicazione di cui al precedente art.

7.17.

7.18 Le forniture richieste con il **Sub-lotto 2.5** dovranno essere consegnate entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dall'avvenuta accettazione delle stesse.

7.19 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente Contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'A.D., mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), al seguente indirizzo di NAVARM: navarm (at) postacert . difesa . it, nonché successivamente, quella indicata dal D.E.C. designato che provvederà con apposita comunicazione da inoltrare alla Società, informandone NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.).

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)

8.1 È ammesso il Subappalto in conformità alla vigente normativa, in particolare ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

8.2 Per ciascun Subappaltatore la Società dovrà presentare, presso NAVARM - 11^Divisione/VDA e 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.), almeno n. 20 gg.ss. (venti giorni solari) prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, in relazione all'attività/fornitura subappaltata:

- il contratto di Subappalto;

- la dichiarazione del Subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai "requisiti di ordine generale" (articoli 94, 95, 96, 97 e 98) del D.lgs. 36/2023;
- la dichiarazione del Subappaltatore attestante il possesso dei "requisiti di ordine speciale" prescritti dall'art. 100 del D.lgs. 36/2023;
- la dichiarazione del Subappaltatore che non sussistono su di esso i divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
- la dichiarazione del Subappaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del Subappalto.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa/Associazione Temporanea di Impresa (R.T.I. - A.T.I.), Società o Consorzio;

8.3 Dal contratto di Subappalto dovrà essere esplicitamente indicato, a pena di nullità:

- che il Subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i Subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

- interessate ai servizi e alla fornitura di cui all'oggetto contrattuale, e anche nel caso in cui tali contratti non configurino un Subappalto;
- che l'Affidatario pratica, per le prestazioni affidate in Subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento) e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in Subappalto, alle Società/Imprese Subappaltatrici senza alcun ribasso.

8.4 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui ai suddetti articoli 8.2 e 8.3 il Contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, NAVARM dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già accettate dall'A.D..

8.5 I pagamenti ai Subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Società subappaltante rispettando gli obblighi previsti dal D.lgs. 36/2023.

8.6 La Società è comunque responsabile in via esclusiva in solido nei confronti di NAVARM per tutte le prestazioni oggetto del contratto di Subappalto.

8.7 La Società è responsabile in solido con il Subappaltatore per gli obblighi retributivi e

contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10/09/2003, n. 276.

8.8 E' fatto obbligo da parte della Società di acquisire ulteriore autorizzazione integrativa da parte di NAVARM qualora l'oggetto del Subappalto subisca variazioni di qualsiasi natura e qualora l'importo dello stesso sia stato variato.

ARTICOLO 9 (TIPOLOGIA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI LAVORATI)

9.1 Tutti i materiali impiegati nella fornitura dovranno rispondere alla Classificazione/Notazioni/Regolamenti/Convenzioni/Norme/Norme Militari/disposizioni legislative nazionali ed europee/omologazioni e prescrizioni richiamate negli Annessi al presente Contratto e nei Documenti Tecnici di Fornitura (di seguito denominati "DD.TT.FF.").

Per la verifica di conformità dei materiali ed oggetti le cui prove e/o collaudi non sono contemplati né dalle sopracitate disposizioni né dagli Annessi del presente Contratto e né dai DD.TT.FF. varrà quanto previsto dal "Piano della Qualità" (di seguito anche denominato "P.d.Q.") una volta approvato dal D.E.C..

9.2 Per la fornitura dei sistemi e apparati e materiali, ove non siano espressamente richiamati negli Annessi al presente Contratto, nei DD.TT.FF., normative e/o homologazioni particolari (NAV-MIL-MMI-

STANAG-NATO), la Società ha l'obbligo di impiegare i materiali, le apparecchiature ed i sistemi tecnologicamente più avanzati offerti dalle linee di prodotto dei Subfornitori alla data di stipula del presente Contratto.

9.3 Come previsto dall'art. 119, comma 2, del D.lgs. 36/2023, la Società dovrà comunicare a NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.), e prima dell'inizio della prestazione, per tutti i Subcontratti che non sono Subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

- il nome del Subcontraente;
- l'importo del Subcontratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Tutte le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del Subcontratto dovranno essere comunicate dalla Società a NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.).

9.4 Nel caso in cui la Società commissioni a Subfornitori terzi la fornitura e/o l'approntamento di materiali e/o macchinari, l'unico responsabile per la buona esecuzione nei riguardi dell'A.D. rimarrà sempre e soltanto la Società.

9.5 È fatto obbligo alla Società di impiegare, ove non in contrasto con gli Annessi al presente Contratto,

i DD.TT.FF., materiali unificati secondo le Norme UNI ultime edizioni vigenti alla stipula del presente Contratto.

9.6 I carbolubrificanti e tutti gli altri materiali consumabili/impiegabili necessari al funzionamento degli apparati e dei macchinari di ciascuna Bettolina saranno quelli definiti dall'**Annesso n. 01 - Lotto 2** al presente Contratto e conformi a quanto prescritto negli articoli 3, 4 e 5 dell'**Annesso n. 02 - Lotto 2**. In caso di non definizione dei materiali in argomento, dovranno essere utilizzati prodotti comunque conformi a quanto indicato ai paragrafi 1.2 e 1.5.2 dell'**Annesso n. 01 - Lotto 2** al presente Contratto e conformi a quanto prescritto negli articoli 3, 4 e 5 dell'**Annesso n. 02 - Lotto 2**.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1 Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ai sensi degli articoli 100 e 101 del D.P.R. 236/2012.

10.2 La Società, nei limiti delle modifiche e varianti di cui al precedente comma, sarà tenuta a garantire la prosecuzione della fornitura alle condizioni tecniche ed economiche che saranno concordate dalle Parti a seguito delle modifiche e varianti apportate al presente Contratto.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

11.1 Ai sensi dell'art. 111 del D.P.R. 236/2012 qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito nel presente Contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

11.2 La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del D.E.C. che, dopo le opportune verifiche, proporrà al R.U.P., per successiva concessione o diniego, il periodo di proroga da riconoscere con congruo anticipo rispetto alla scadenza del Sub-lotto a cui la richiesta si riferisce.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

12.1 Ai sensi dell'art. 121, comma 1, del D.lgs. 36/2023, qualora ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che l'esecuzione contrattuale proceda utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il D.E.C. può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando il "Verbale di Sospensione" che dovrà essere inoltrato, entro n. 5 gg.ss. (cinque giorni solari) dal suo perfezionamento al R.U.P..

12.2 Ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D.lgs. 36/2023 la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P., per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato dalle amministrazioni competenti.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse, ai fini della sospensione dell'esecuzione del Contratto, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate Italiane e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione.

12.3 Fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 3 dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023, la sospensione permane per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

12.4 Qualora, la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad 1/4 (un quarto) della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i n. 6 mesi (sei mesi) complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà la Società i maggiori

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

12.5 Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 121, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1 Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dai relativi articoli del presente Contratto, l'A.D. può risolvere il Contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 122 del D.lgs. 36/2023, nonché dell'art. 124 del D.P.R. 236/2012.

13.2 L'A.D. ha, altresì, diritto di recedere dal Contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 107 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente Contratto, tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

15.1 Nel corso dell'esecuzione contrattuale, il D.E.C., e altro personale dell'A.D. all'uopo individuato, potrà verificare in ogni momento la corretta esecuzione contrattuale.

A tal fine, detto personale avrà libero accesso agli uffici, nelle officine e nei cantieri della Società, dei suoi Subappaltatori, Subfornitori e a bordo delle Bettoline.

In caso di verifica, la Società deve essere invitata ai controlli e la stessa dovrà tempestivamente comunicare all'A.D. tutte le informazioni necessarie per permettere l'esecuzione delle suddette verifiche.

15.2 La Società, nell'ambito di tali controlli, dovrà presentare:

- il proprio Piano della Qualità (P.d.Q.);
- il Piano di Sicurezza (P.d.S.) dell'impresa in oggetto;
- il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

15.3 Nel caso in cui i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'A.D. ha facoltà di risolvere il Contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle

prestazioni, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

15.4 Al termine dei controlli, sarà redatto un apposito "Verbale" da trasmettere a NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.), entro n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari) successivi alla data di ultimazione dei controlli stessi.

I verbali riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

15.5 Al fine di permettere il costante monitoraggio dell'andamento della fornitura in oggetto la Società dovrà tenere aggiornato, con cadenza mensile e comunque in occasione dei controlli di cui all'art. 15.1, il "Piano di Gestione del Programma" - "*Programme Management Plan*" (P.M.P.) (c.d. Cronoprogramma).

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

16.1 Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.lgs. 36/2023 sono ammesse le cessioni di credito "pro solvendo" stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e tempestivamente notificate NAVARM - 12^ Divisione/VDA e, per conoscenza, al D.E.C. e al R.U.P..

16.2 L'A.D. ha la facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al Cedente e

al Cessionario entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dalla notifica della cessione, così come previsto all'art. 6 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

Si rimanda a quanto riportato nell'**Annesso n. 04 - Lotto 2** del presente Contratto per le modalità.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ E PREMI DI ACCELERAZIONE)

18.1 In linea con le prescrizioni dell'art. 126 D.lgs. 36/2023, qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini (Annesso n. 05 - Lotto 1), sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari allo 1% (uno per mille) dell'importo della relativa rata/milestone a cui l'inadempienza si riferisce, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

18.2 Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi all'eventuale codificazione, per cause non imputabili alla Società, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili alla Società darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.3 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il R.U.P. ha la

facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

18.4 L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre n. 30 (trenta giorni solari) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, sarà indirizzata al R.U.P., il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

L'A.D. si pronuncerà sull'accoglimento o meno dell'istanza.

18.5 In considerazione dell'estrema importanza nella tempificazione della disponibilità del bene oggetto del presente Contratto da parte della Marina Militare Italiana, per ogni giorno di anticipo rispetto alla data contrattuale finale risultante dal cronoprogramma esecutivo, verrà applicato, ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023, un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo, pari allo 0,7% (zero virgola sette per mille) dell'importo del Contratto al netto degli oneri di sicurezza, commisurato nei limiti della somma

del 50% (cinquanta per cento) delle economie derivanti dal ribasso d'asta e comunque con il limite del 10% (dieci per cento) dello stesso e delle risorse finanziarie disponibili. L'anticipazione temporale riguarda l'intera opera e non singole lavorazioni o Sub-lotti.

Il premio verrà corrisposto, a domanda dell'Appaltatore completa della documentazione giustificativa, solo se si verificheranno le seguenti condizioni:

- 1) l'opera deve essere stata ultimata in anticipo rispetto al cronoprogramma;
- 2) il collaudo abbia avuto esito completamente positivo (assenza di vizi, difformità o carenze che richiedano interventi successivi). Il pagamento avverrà solo dopo la conclusione delle operazioni di "Verifica di Conformità" che deve attestare, tra l'altro, la corretta e anticipata esecuzione rispetto al cronoprogramma;
- 3) sia stata garantita la piena conformità alle obbligazioni contrattuali (es. qualità) e alle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Il premio spetterà anche in caso di legittima proroga del termine, calcolando l'anticipo temporale rispetto alla data prorogata e spetterà, altresì, in caso di sospensioni non imputabili all'Appaltatore oltre che

in caso di varianti sulla base del tempo anticipato al netto di quello previsto per la variante.

Il premio di accelerazione, costituendo un compenso autonomo (premialità), va fatturato autonomamente in quanto soggetto a IVA e sarà corrisposto agli stessi termini e condizioni contrattualmente previsti per il pagamento di fatture.

ARTICOLO 19 (RIDUZIONI DI PREZZO)

Saranno applicate delle "Riduzioni di Prezzo" ai soli **Sub-lotti 2.2, 2.3 e 2.4** qualora nel corso dell'esecuzione delle "Verifiche di Conformità" le prestazioni dei Mezzi e degli impianti/apparati risultassero non conformi a quanto previsto nell'**Annesso n. 01 - Lotto 2** e nei DD.TT.FF..

Si rimanda a quanto riportato nell'**Annesso n. 03 - Lotto 2** del presente Contratto per le modalità.

ARTICOLO 20 (REVISIONE DI PREZZO)

È ammessa la "Revisione di Prezzo". Si rimanda a quanto riportato nell'**Annesso n. 06 - Lotto 2** del presente Contratto per le modalità.

ARTICOLO 21 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

21.1 In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. 20/04/1994, n. 367, "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e ai sensi dell'art. 3 della Legge

13/08/2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modificazioni/integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente Contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente Bancario dedicato, n. XXXXXXXXXXXX acceso presso la Società XXXXXXXX XXXXXXXX, intestato al nome della Società (Codice IBAN: XX XX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX), sul quale é/sono delegato/i a operare:

- il Sig./la Sig.ra XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, nato/a a XXXXXXXX (XX) il XX/XX/XXXX e residente in XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX n. XX, CAP XXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- il Sig./la Sig.ra XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, nato/a a XXXXXXXX (XX) il XX/XX/XXXX e residente in XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX n. XX, CAP XXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

21.2 Eventuali variazioni delle coordinate bancarie dovranno essere tassativamente e tempestivamente comunicate dalla Società a NAVARM - 12^Divisione/VDA e, per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.).

La Società dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 22 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

22.1 La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e successive modificazioni/integrazioni.

22.2 L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione a NAVARM - 12^a Divisione/VDA e, per conoscenza a NAVARM - 2^a Divisione/1^o Reparto (R.U.P.) e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - ROMA (RM), ITALIA.

ARTICOLO 23 (GARANZIE)

23.1 Valgono le seguenti condizioni:

23.1.1 Sub-lotto 1.2 - Non è previsto un periodo di garanzia sulle revisioni definitive dei documenti progettuali del Sub-lotto in parola.

23.1.2 Sub-lotti 2.2, 2.3 e 2.4 - Per ciascuna Bettolina, il periodo di garanzia avrà una durata di **n. 365 gg.ss. (trecentosessantacinque giorni solari)** a decorrere dalla data di emissione della "Dichiarazione di Presa a Carico del Sub-lotto X.X" e delle relative dotazioni del supporto logistico iniziale.

23.2 Per il **Sub-lotto 2.1** le Parti concordano che, nel periodo decorrente dalla data di accettazione del **Sub-lotto 2.1** e per un periodo di n. **365 gg.ss. (trecentosessantacinque giorni solari)**, la Società si impegna a sostituire, rielaborare o ad aggiornare, a sua intera cura e spese, i dati ed i documenti o parte degli stessi che per difetti di elaborazione, non rilevati all'atto del "Verbale di Avanzamento", si dimostrassero non conformi alle prescrizioni di cui all'**Annesso n. 01 - Lotto 2** del presente Contratto e/o dei DD.TT.FF..

23.3 Nel corso del periodo di garanzia dei **Sub-lotti 2.2, 2.3 e 2.4** la Società si impegna, anche a nome degli eventuali Subappaltati e/o Subfornitori, a riparare o sostituire a sua intera cura e spese (compresi i materiali consumabili, ecc.), tutte quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della "Verifica di Conformità", si dimostrassero non conformi ai requisiti degli Annessi al presente Contratto e ai DD.TT.FF., ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Per ogni Bettolina e/o fornitura connessa, le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate

dalla Società e restituite dalla Società stessa, a sua cura e spese.

Alcune sostituzioni o interventi potranno essere eseguiti, a giudizio discrezionale dell'A.D., presso gli Stabilimenti della Società, unitamente agli accertamenti di fine garanzia.

Gli obblighi di garanzia si estenderanno anche ai difetti costruttivi che non appalesatisi durante il periodo delle prove contrattuali si rendessero manifesti nell'esercizio della Bettolina e/o dei materiali di fornitura durante il periodo di garanzia.

Le riparazioni saranno compiute dalla Società con i propri mezzi oppure con quelli dell'A.D. se questa lo giudicherà preferibile per esigenze di servizio.

In tal caso l'A.D. esigerà da parte della Società il rimborso delle spese affrontate senza alcun aumento a titolo di spese generali lasciando i materiali sostituiti a disposizione della Società.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

I suddetti obblighi di garanzia costituiscono l'unico rimedio a favore dell'A.D. e le sole obbligazioni a carico della Società ed escludono ogni altra responsabilità in capo alla Società.

Rimane stabilito che verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, sino alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso che risulterà da apposito Verbale.

Il Verbale dovrà descrivere gli inconvenienti a carico della Società comprendendo anche quelli accertati nel "Certificato di Verifica di Conformità" per i quali la Società non abbia già provveduto alla loro eliminazione.

L'Ente/Comando destinatario di ciascun Mezzo e/o di ciascuna fornitura dovrà redigere la "Dichiarazione di Fine Garanzia del Sub-lotto X.X", che dovrà essere inviata tempestivamente al D.E.C. e per conoscenza a NAVARM - 2^a Divisione (R.U.P.).

Il D.E.C. provvederà a inoltrare la "Dichiarazione di Fine Garanzia del Sub-lotto X.X", corredata di ogni altro documento utile alla finalizzazione dell'attività afferente al Sub-lotto di riferimento, a NAVARM - 2^a Divisione/1^o Reparto (R.U.P.) che provvederà a trasmetterla, per la liquidazione di quanto dovuto e

lo svincolo delle somme trattenute alla Società, a NAVARM - 12^Divisione/VDA.

ARTICOLO 24 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

24.1 La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

24.2 In caso di inadempienza contributiva, risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al personale dipendente della Società o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'A.D. trattiene dal "Certificato di Pagamento" l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 25 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

25.1 Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-*bis* e 16- *ter* del R.D. 2440/2023, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente Contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA la somma

indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

25.2 Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro n. 5 gg.ss. (cinque giorni solari) dalla data di stipulazione del presente Contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei n. 5 gg.ss (cinque giorni solari) fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto a NAVARM, 11^a Divisione/Ufficiale Rogante.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo delle Unità Navali della MMI non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), ai sensi dell'art. 8-bis, comma 1, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 "Disciplina dell'imposta di bollo".

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", e successive modificazioni/integrazioni, è dovuta nella misura fissa di 200,00 € (duecento/00 Euro).

ARTICOLO 26 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

A tutti gli effetti del presente Contratto la Società

elegge domicilio in XXXXXX (XX), via XXXXXXXXXXXXX n. XX, C.A.P. XXXXX.

ARTICOLO 27 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

27.1 La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del "Patto di Integrità" citato nelle premesse e costituente l'**Allegato n. 01 - Lotto 2** al presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e, sempre per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa" aggiornato alla luce del D.P.R. 13/06/2023, n. 81, "Regolamento concernente modifiche al D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30/03/2001, n. 65", approvato dal Sig. Ministro con Decreto del 10/07/2024.

27.2 A riguardo, si dà atto che l'A.D. ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale

conoscenza.

La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori ed eventuali Subappaltatori, fornendo prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

27.3 Le violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 saranno sottoposte ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e dell'entità delle medesime, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del Contratto.

27.4 Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'A.D. contesterà per iscritto alla Società il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

27.5 Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'A.D. darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 28 (VINCOLO CONTRATTUALE)

28.1 Il presente Contratto, mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'A.D. soltanto dopo che sarà stato approvato nei modi di Legge e il relativo Decreto di approvazione sarà stato registrato presso gli Organi di Controllo previsti dalla vigente normativa (Ufficio Centrale del Bilancio - Corte dei Conti).

28.2 L'A.D. provvede a comunicare alla Società

l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del Contratto entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dal ricevimento della notifica della registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto di approvazione del Contratto. I termini decorreranno dal giorno successivo, **To**, a quello in cui la Società avrà ricevuto dal R.U.P. la comunicazione di "Avvio dell'Esecuzione Contrattuale del **Lotto 1**".

28.3 In caso di mancata approvazione del Contratto, la Società ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

ARTICOLO 29 (FORZA MAGGIORE)

29.1 Per "forza maggiore" si intendono quelle circostanze impreviste ed imprevedibili, al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata ed il cui verificarsi prescinde da colpa o negligenza della Parte stessa, tali da impedire o ritardare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

Tra gli eventi che costituiscono "forza maggiore" sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) le guerre, dichiarate o meno, le rivoluzioni, le sommosse, le invasioni, i conflitti armati, gli

atti di terrorismo e sabotaggio;

- b) gli scioperi a carattere regionale o nazionale e le occupazioni o i blocchi di siti produttivi in relazione a manifestazioni di protesta a carattere nazionale o locale;
- c) le esplosioni, gli incendi, le alluvioni, le pandemie, le epidemie, i terremoti, i maremoti, eventi atmosferici eccezionali ed altri simili eventi;
- d) il cosiddetto "*factum principis*";
- e) uno qualunque dei suddetti eventi che si verifichi in relazione a un Subappaltatore e/o un Subfornitore della Società.

I termini di esecuzione contrattuale possono essere prorogati, a richiesta della Società, qualora casi riconosciuti di "forza maggiore" che colpiscano la Società e/o i Subappaltatori e/o i Subfornitori, impediscano il normale svolgimento delle attività contrattuali.

29.2 L'insorgere e il cessare degli eventi di "forza maggiore" dovranno essere comunicati dalla Parte che intende avvalersi delle previsioni del presente articolo all'altra Parte tempestivamente rispetto alla data in cui si è verificato o è cessato l'evento.

29.3 La Parte che subisce l'evento di "forza maggiore"

ha diritto ad un'estensione dei termini contrattuali di durata pari al ritardo provocato dall'evento stesso, compreso il tempo eventualmente necessario al ripristino delle condizioni precedenti l'evento di "forza maggiore".

A seguito di tale eventualità, la Società, entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dal verificarsi dell'evento, deve comunicare al D.E.C. e al R.U.P. il caso di "forza maggiore" verificatosi, specificando i seguenti dati:

- estremi del Contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso e durata presumibile del tempo necessario al ripristino delle condizioni precedenti l'evento di "forza maggiore".

29.4 La Società deve, altresì, inoltrare tempestivamente, e comunque, ove possibile, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione alla "Verifica di Conformità" e/o accettazione dell'attività compromessa dall'evento, un'istanza di proroga al D.E.C. e, per conoscenza a NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.).

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità

(Direzione Territoriale del Lavoro, Comando dei C.C., ecc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di "forza maggiore".

29.5 Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la Società e/o i Subappaltatori e/o Subfornitori.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo ad alcuna proroga dei termini contrattuali.

29.6 Qualora l'evento di "forza maggiore" renda impossibile, in tutto o in parte, l'esecuzione del presente Contratto, ovvero nel caso in cui l'evento stesso provochi un ritardo nel programma cronologico superiore a n. 6 mesi (sei mesi), le Parti si incontreranno per esaminare le misure e le modifiche contrattuali da adottare, salvo, in caso di disaccordo, il diritto di ciascuna Parte di chiedere la risoluzione, in tutto o in parte, del Contratto.

ARTICOLO 30 (CONTROVERSIE)

30.1 Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute nell'art. 210 e seguenti del D.lgs. 36/2023.

30.2 Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario e/o amministrativo. Per tali controversie il Foro competente è quello di ROMA (ITALIA).

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'Atto del quale ho dato lettura alle Parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

per LA SOCIETA'

Sig. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la Società **XXXXXXXXXXXX** dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

- ART. 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO);
- ART. 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE);
- ART. 17 (PAGAMENTI) e l'ivi richiamato **Annesso n. 04 - Lotto 2;**
- ART. 19 (RIDUZIONI DI PREZZO) e l'ivi richiamato **Annesso n. 03 - Lotto 2;**
- ART. 23 (GARANZIE);
- ART. 27 (OBBLIGHI DI CONDOTTA);

- ART. 28 (VINCOLO CONTRATTUALE) .

PER LA SOCIETA'

Sig. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

PER L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Dott./Dott.ssa XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott./Dott.ssa XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX